



COMUNE DI MEOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 30020 MEOLO (VE) Tel. 0421/61283 Fax 0421/618706
C.F. 93001510275 Partita .IVA 00671710275

BONUS SOCIALE PER IL GAS NATURALE

Il Ministero dell'Economia e Finanze, sempre in riferimento alle misure urgenti anti-crisi a sostegno delle famiglie economicamente svantaggiate, ha stabilito che, a partire dal 15 Dicembre 2009 è possibile presentare richiesta per accedere al Bonus gas.

Il Ministero infatti, stabilisce che per queste famiglie, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura dell'energia elettrica, abbiano diritto anche al bonus per la fornitura del gas naturale a determinate condizioni stabilite dal Decreto.

COME SI ACCEDE

Possono accedere al bonus sociale:

- Tutti i clienti domestici, intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale relativo all'abitazione di residenza o clienti condominiali con contratto di fornitura intestato al condominio o all'amministratore di condominio;
- Coloro che abbiano, come nucleo familiare, un indicatore ISEE non superiore a € 7.500,00 e per le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a € 20.000,00.

Sono previste due distinzioni:

Cliente domestico diretto – titolare (persona fisica) di un contratto di fornitura di gas naturale per alimentare apparecchiature in locali adibiti ad abitazione familiare e locali annessi o di pertinenza all'abitazione stessa.

Cliente domestico indiretto – è una persona fisica (o persona giuridica solo se amministratore del condominio) titolare di un contratto di fornitura di gas relativo ad un condominio solo per uso domestico;

VALORE DEL BONUS

Il valore del Bonus Gas è differenziato, parte da un minimo di € 25,00 per i bassi consumi, ad un massimo di € 160,00 annui per le famiglie fino a quattro componenti; per le famiglie numerose con 4 o più figli a carico, il bonus potrà andare da un minimo di € 40,00 fino ad un massimo di € 23000 annui.

Infatti il valore del bonus è calcolato in base:

- zona climatica (in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche);
- tipologie di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure entrambi);
- numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione (nucleo familiare);

COME FARE SE CAMBIANO LE CONDIZIONI GRAZIE ALLE QUALI E' RICONOSCIUTO IL BONUS

Cambio di residenza

Se il cittadino cambia residenza durante il periodo di godimento del bonus gas, dovrà recarsi presso il nuovo Comune di residenza (o CAAF) per effettuare nuovamente la domanda. In questo caso il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione tramite l'attribuzione di un nuovo codice identificativo (PdR) e sarà applicato fino alla scadenza originaria del diritto senza interruzione.

Variazione del numero di componenti:

L'aumento o la diminuzione del numero dei componenti non fanno variare l'importo del bonus durante i 12 mesi di godimento. Tale informazione verrà recepita solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.

Variazione del reddito:

Analogamente alla variazione del numero dei componenti, anche le variazioni della situazione reddituale e patrimoniale del cittadino verranno recepite solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.

COME E DOVE RICHIEDERE IL BONUS

La richiesta di ammissione al bonus dovrà essere effettuata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune (previo appuntamento) il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (telefono n. 0421/347077) presentando la seguente documentazione:

1. attestazione ISEE aggiornata;
2. copia bolletta completa;
3. fotocopia documento di identità in corso di validità

VALIDITA'

Lo sconto viene applicato sulle bollette del gas per 12 mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione della domanda da parte del Comune all'impresa distributrice.

TEMPI

Il beneficio del "bonus" può essere retroattivo al 1 Gennaio 2009, in questo caso le richieste dovranno essere effettuate entro il 30 Aprile 2010.

Le richieste pervenute dopo il 30 Aprile 2010 (salvo eventuali proroghe) non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivo al mese di Gennaio 2009.